

# REGOLAMENTO ELETTORALE ED ASSEMBLEARE

(Predisposto dal C.D.A del 27/03/2024 e approvato  
dall'Assemblea Ordinaria dei soci del 23/04/2024)

## **ASCOM FIDI SICILIA SOC. COOP. PER LA GARANZIA COLLETTIVA FIDI**

Sede legale Via Napoleone Colajanni n. 175 – 93100 Caltanissetta

Sede secondaria Piazza Umberto I n. 7 – 94100 Enna

Tel. 0935/503144

C.F./P.IVA 00524590866 Iscr. Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Caltanissetta n.  
00524590866

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il n. A163175

Iscritta nell'elenco di cui all'art.112, comma 1, del d.lgs. 385/1993 con il n. 96

e-mail: [info@ascomfidisicilia.it](mailto:info@ascomfidisicilia.it) sito web: [www.ascomfidisicilia.it](http://www.ascomfidisicilia.it)

pec: [ascomfidisicilia@legalmail.it](mailto:ascomfidisicilia@legalmail.it)

## Sommario

<b>CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> .....	1
ARTICOLO I ( <i>Ambito di applicazione</i> ) .....	1
<b>CAPO II CARATTERISTICHE DELL'ASSEMBLEA</b> .....	1
ARTICOLO II ( <i>Tipologie, poteri e termini di convocazione dell'assemblea</i> ) .....	1
<b>CAPO III CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA</b> .....	2
ARTICOLO III ( <i>Contenuto e pubblicità dell'avviso di convocazione</i> ) .....	2
ARTICOLO IV ( <i>Luogo e modalità dell'adunanza</i> ) .....	2
<b>CAPO IV RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</b> .....	3
ARTICOLO V ( <i>Deleghe di voto</i> ) .....	3
<b>CAPO V COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA</b> .....	3
ARTICOLO VI ( <i>Legittimazione all'intervento in Assemblea</i> ) .....	3
ARTICOLO VII ( <i>Verifica degli interventi</i> ) .....	3
ARTICOLO VIII ( <i>Presidente dell'Assemblea</i> ) .....	4
ARTICOLO IX ( <i>Quorum costitutivo</i> ) .....	4
ARTICOLO X ( <i>Apertura dei lavori</i> ) .....	5
<b>CAPO VI PROROGA DELL'ASSEMBLEA</b> .....	5
ARTICOLO XI ( <i>Rinvio dell'adunanza</i> ) .....	5
<b>CAPO VII DISCUSSIONE ASSEMBLEARE</b> .....	6
ARTICOLO XII ( <i>Illustrazione delle materie da trattare e discussione</i> ) .....	6
<b>CAPO VIII POTERI E DOVERI DEL PRESIDENTE PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI</b> .....	6
ARTICOLO XIII ( <i>Poteri di ammonizione e allontanamento dai lavori assembleari</i> ) .....	6
<b>CAPO IX VOTAZIONI ASSEMBLEARI</b> .....	7
ARTICOLO XIV ( <i>Operazioni preparatorie e organizzazione delle votazioni</i> ) .....	7
<b>CAPO X ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI</b> .....	7
ARTICOLO XV ( <i>Ambito di applicazione</i> ) .....	7
ARTICOLO XVI ( <i>Diritto di candidarsi</i> ) .....	8
ARTICOLO XVII ( <i>Requisiti per candidarsi come amministratore</i> ) .....	8
ARTICOLO XVIII ( <i>Commissione elettorale</i> ) .....	8
ARTICOLO XIX ( <i>Presentazione delle candidature, condizioni di candidabilità e verifica di adeguatezza delle candidature alle Cariche Sociali</i> ) .....	8
ARTICOLO XX ( <i>Schede elettorali</i> ) .....	10
ARTICOLO XXI ( <i>Modalità di espressione del voto a mezzo schede elettorali</i> ) .....	10
<b>CAPO XI SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI</b> .....	11
ARTICOLO XXII ( <i>Scrutinio</i> ) .....	11

ARTICOLO XXIII ( <i>Proclamazione</i> ).....	11
<b>CAPO XII CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI</b> .....	12
ARTICOLO XXIV ( <i>Chiusura dei lavori</i> ) .....	12
ARTICOLO XXV ( <i>Pubblicità dei lavori</i> ) .....	12
<b>CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	12
ARTICOLO XXVI ( <i>Sostituzione degli amministratori</i> ).....	12
ARTICOLO XXVII ( <i>Modificazioni del regolamento</i> ) .....	12
ARTICOLO XXVIII ( <i>Pubblicità del regolamento</i> ).....	13
ARTICOLO XXIX ( <i>Termini per la validità del regolamento</i> ) .....	13

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ARTICOLO I** *(Ambito di applicazione)*

**1.1** Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Cooperativa, ai sensi dell'articolo 14, Titolo IV *Organi Sociali*, statuto della Cooperativa (**Statuto**).

## **CAPO II CARATTERISTICHE DELL'ASSEMBLEA**

### **ARTICOLO II** *(Tipologie, poteri e termini di convocazione dell'assemblea)*

**2.1** L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto sociale, obbligano tutti i Soci, ancorchè intervenuti o dissenzienti.

**2.2** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria provvede all'approvazione del bilancio ed alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione della Cooperativa riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto sociale e/o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera, secondo le disposizioni dell'art. 2365 del C.C., sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Il verbale di Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

**2.3** L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di particolari esigenze, l'Assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Altresì, viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o venga richiesto da almeno un decimo dei soci ovvero dal Collegio Sindacale.

**2.4** L'eventuale data di seconda convocazione deve seguire la prima di almeno ventiquattro ore.

**2.5** La pubblicazione o la spedizione della convocazione, dovranno avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

## CAPO III CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

### ARTICOLO III

*(Contenuto e pubblicità dell'avviso di convocazione)*

**3.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 14 dello statuto sociale.

**3.2** L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**3.3** L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e può essere, altresì, comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A/R, con posta elettronica o con altro mezzo che garantisce la prova dell'avvenuto ricevimento.

**3.4** L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, riportato in calce o allegato all'avviso di convocazione, deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

**3.5** Sul sito internet della Cooperativa, in occasione di ogni assemblea dei soci, sono visionabili e scaricabili almeno quindici giorni prima della relativa assemblea:

- a) eventuale documentazione contenente l'informazione ritenuta dal Consiglio di Amministrazione essenziale per consentire al socio l'esercizio consapevole dei suoi diritti di intervento e di voto;
- b) il modulo di delega del voto;
- c) un facsimile della/e scheda/e elettorale/i, in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale non dovuto a fusioni o scissioni cui partecipi la Cooperativa.

### ARTICOLO IV

*(Luogo e modalità dell'adunanza)*

**4.5** L'adunanza dell'assemblea si svolge presso la sede della società o anche altrove, purchè nella provincia di Enna o Caltanissetta. Il luogo e l'ora prescelta per l'adunanza assembleare devono essere idonei a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.

**4.6** Qualora si realizzassero le condizioni previste all'art. 2540 del Codice Civile, rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci, sarà possibile lo svolgimento di Assemblee separate con le modalità e le prescrizioni nel citato articolo. Se il Consiglio di Amministrazione ha predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea, ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il Presidente dell'Assemblea e il Segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

## **CAPO IV RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

### **ARTICOLO V *(Deleghe di voto)***

**5.1** I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

**5.2** Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'art. 2371, comma 5 del C.C..

**5.3** Il modulo di delega del voto, debitamente firmato dal delegante e contenente il nome del delegato, deve essere consegnato in originale dal delegato alla Cooperativa il giorno dell'assemblea, con allegata la copia della carta d'identità del delegante da quest'ultimo firmata.

**5.4** Chi presenta il modulo in nome e per conto del socio diverso da una persona fisica, deve allegare l'evidenza dei poteri di rappresentanza del delegante (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

**5.5** Le deleghe devono essere esibite e consegnate dal delegato al momento della verifica per l'ammissione in assemblea.

**5.3** La delega è inclusa anche in caso di elezione delle cariche sociali.

## **CAPO V COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

### **ARTICOLO VI *(Legittimazione all'intervento in Assemblea)***

**6.1** Possono intervenire e hanno diritto di voto, in proprio o per delega, coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

**6.2** Oltre ai soci, possono prendere la parola in assemblea sia gli amministratori, i sindaci e il revisore legale dei conti, per quanto di loro competenza, sia il revisore cooperativo, nei casi previsti dalla legge. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, solo su invito del presidente dell'assemblea, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea.

### **ARTICOLO VII *(Verifica degli interventi)***

**7.1** La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

**7.2** Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome e in corrispondenza della casella "FIRMA PER DELEGA".

**7.3** In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili, decide il Presidente dell'Assemblea.

**7.4** Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

## ARTICOLO VIII *(Presidente dell'Assemblea)*

**8.1** Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea così come stabilito dallo Statuto sociale. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità dell'adunanza e designa il Segretario.

**8.2** Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

**8.3** Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

**8.4** Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

**8.5** Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

**8.6** Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

**8.7** Il Presidente e il segretario dell'assemblea possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di strumentazioni capaci di facilitare i loro rispettivi compiti.

**8.8** Il Presidente, insieme al Segretario, deve sottoscrivere il processo verbale che sarà redatto dallo stesso Segretario.

## ARTICOLO IX *(Quorum costitutivo)*

**9.1** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della Cooperativa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

**9.2** Ai sensi degli artt. 2368 e 2369 c.c., l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della Cooperativa.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di più della metà dei voti spettanti ai soci della Cooperativa.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di oltre un terzo dei voti spettanti ai soci della Cooperativa.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

**9.3** Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo; se il quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo richiesto dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente dà comunicazione di assemblea deserta agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.

**9.4** Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

**9.5** Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

## ARTICOLO X

### *(Apertura dei lavori)*

**10.1** Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.

**10.2** L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il Segretario a meno che, ai sensi di legge o per decisione del presidente, l'incombenza non venga affidata ad un notaio, previamente designato dal presidente medesimo. In presenza di elezioni con scheda elettorale, il Presidente elegge, altresì, nr. 3 membri della Commissione elettorale e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati, i parenti, i coniugi e gli affini dei candidati fino al secondo grado incluso, non possono essere nominati scrutatori.

E' ammessa la coincidenza dei membri della Commissione elettorale con i membri scrutatori.

**10.4** Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

## CAPO VI

### PROROGA DELL'ASSEMBLEA

## ARTICOLO XI

### *(Rinvio dell'adunanza)*

**11.1.** I lavori dell'assemblea si svolgono normalmente in un'unica adunanza.

**11.2.** Il Presidente può prorogare i lavori dell'assemblea, salvo opposizione dell'assemblea, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo. Possono partecipare alla successiva adunanza, che costituisce prosecuzione della prima, i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'assemblea, in caso di elezioni con schede elettorali, si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

## **CAPO VII DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

### **ARTICOLO XII**

*(Illustrazione delle materie da trattare e discussione)*

**12.1** Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

**12.2** Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

**12.3** L'Assemblea, per garantire una più ampia partecipazione della base sociale, autorizza il Consiglio di Amministrazione ad istituire gruppi sociali di consultazione ("Consulta dei Soci") sui problemi di interesse generale per lo sviluppo dell'attività della Cooperativa.

**12.4** Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

**12.5** Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero di richiedenti la parola, determina la durata degli interventi, di norma non superiore a dieci minuti, al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

**12.6** Il Presidente o la persona da lui designata risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

**12.7** Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## **CAPO VIII POTERI E DOVERI DEL PRESIDENTE PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI**

### **ARTICOLO XIII**

*(Poteri di ammonizione e allontanamento dai lavori assembleari)*

**13.1** Al Presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari.

**13.2** Il Presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui all'art. 6.2 che precede i seguenti:

- a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive;
- d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine.

**13.3** Il Presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione.

**13.4** Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art. 6.2 che precede, impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal Presidente all'osservanza del presente Regolamento.

**13.5** Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari.

**13.6** In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.

## **CAPO IX VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

### **ARTICOLO XIV**

*(Operazioni preparatorie e organizzazione delle votazioni)*

**14.1** Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 e del quinto comma dell'art. 13 ed accerta, anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.

**14.2** Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.

**14.3** Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità con i requisiti di iscrizione all'Elenco di cui all'art. 112 T.U.B..

**14.4** Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

**14.5** Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta, deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

**14.6** Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

## **CAPO X ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

### **ARTICOLO XV**

*(Ambito di applicazione)*

**15.1** Il presente capo si applica solo se si rinnova l'intero consiglio di amministrazione e se tale rinnovo non è dovuto a fusioni o scissioni cui partecipi la Cooperativa.

In caso di sostituzione per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti degli organi aziendali in corso di mandato mediante cooptazione o nomina da parte dell'organo competente, verrà proposta

eventuale ratifica del componente cooptato o nominato nella prima assemblea utile senza applicazione del presente capo.

## ARTICOLO XVI *(Diritto di candidarsi)*

**16.1** Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore, avendo i relativi requisiti. È esclusa, altresì, la possibilità di candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione poiché eletti nella prima seduta di Consiglio successiva all'assemblea elettiva.

**16.2** Almeno quarantacinque giorni prima a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Cooperativa affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 385/93 e d.m. 23.11.2020, n.169 (di seguito anche i "Decreti") in materia di requisiti di onorabilità e alle linee guida definite dalla Cooperativa.

## ARTICOLO XVII *(Requisiti per candidarsi come amministratore)*

**17.1** Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed aventi i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza e di indipendenza.

## ARTICOLO XVIII *(Commissione elettorale)*

**18.1** Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 16 e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da 3 membri così come stabilito dall'art. 10.2.

**18.2** La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato (votazione tramite alzata di mano in presenza di un'unica lista), compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 19.7.

**18.3** I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi.

## ARTICOLO XIX *(Presentazione delle candidature, condizioni di candidabilità e verifica di adeguatezza delle candidature alle Cariche Sociali)*

**19.1** All'elezione dei componenti delle Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

a) dal consiglio di amministrazione;

b) da ciascun socio.

**19.2** A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) la "Lista del Consiglio" è deliberata dal Consiglio di amministrazione in conformità ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai Decreti;
- c) ogni socio potrà concorrere a presentare una sola "Lista dei Soci";
- d) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- e) ogni lista deve contenere da 5 a 9 candidati. Fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non vengono rilevate eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista; nell'ipotesi di integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., il numero dei candidati amministratori dovrà essere pari al numero di quelli da sostituire;
- f) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17.1;
- g) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista.

**19.3** Non è ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 19.2 che precede, né sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

**19.4** Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione con riferimento alla Lista del Consiglio ovvero da ciascun socio presentatore con firma olografa, deve essere altresì sottoscritto da ciascun candidato con firma olografa con le medesime modalità di cui innanzi e deve contenere, da parte di ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- c) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, gli obblighi di formazione permanente;
- d) l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- e) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle sedi secondarie della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- 1 - Copia documento di riconoscimento e codice fiscale;
- 2 - Curriculum-vitae;
- 3 - Certificato del Casellario Giudiziale;
- 4 - Certificato dei Carichi Pendenti;
- 5 - Accettazione preventiva carica di Consigliere di Amministrazione;
- 6 - Informazioni Antimafia;
- 7 - Informazioni Antimafia Familiari Conviventi;
- 8 - Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione requisiti di onorabilità.

**19.5** E' accettata la presentazione di una sola lista con le stesse modalità di cui agli artt. precedenti con osservanza, per l'appunto, delle disposizioni di cui agli artt. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

**19.6** Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5 che precedono sono considerate come non presentate.

**19.7** La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

**19.8** Ciascuna Lista ritenuta adeguata in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affissa, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea convocata per la nomina delle Cariche Sociali, in modo visibile, nella sede sociale, e, ove presenti, nelle sedi secondarie della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

**19.9** Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

## **ARTICOLO XX** *(Schede elettorali)*

**20.1** Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme.

**20.2** Al momento della votazione per l'elezione, al socio titolare del diritto al voto di cui all'art. 7.2 che precede verranno consegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali; in particolare, in funzione del numero di voti a lui spettanti (uno in proprio, più i voti per rappresentanza e/o per delega), gli verranno consegnate una o più schede.

**20.3** Per l'elezione delle Cariche Sociali a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto sulla base di chiamata nominativa da parte del presidente o suo delegato e accesso nella cabina elettorale.

**20.4** Il presidente dell'assemblea dispone che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine e di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

## **ARTICOLO XXI** *(Modalità di espressione del voto a mezzo schede elettorali)*

**21.1** Il presente articolo si applica esclusivamente in presenza di più liste, in quanto, dinanzi ad una sola lista, l'assemblea potrà esprimere la propria preferenza sul candidato appartenente a quell'unica lista, in maniera palese tramite alzata di mano o astensione.

**21.2** Possono partecipare alla votazione per la elezione delle cariche sociali tutti i soci iscritti nel relativo libro da almeno novanta giorni dalla data della assemblea e che siano in regola con i versamenti richiesti dallo Statuto.

**21.3** La scheda da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riporta, numerate secondo l'ordine di presentazione, le liste depositate ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono ciascuna lista, aggiornate tenendo conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 19.8 che precede.

**21.4** I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste.

**21.5** Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore al numero dei candidati da eleggere.

**21.6** Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista,

indicati in ordine progressivo, sino alla costituzione del numero necessario alla formazione del consiglio di amministrazione (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 11 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);

b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;

c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore al numero necessario alla costituzione dell'Organo sociale, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;

d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore al numero necessario alla costituzione dell'Organo sociale saranno considerate nulle;

e) le schede che portano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste saranno considerate nulle;

f) le schede che portano voti a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;

g) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;

h) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;

i) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

## CAPO XI

### SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

#### ARTICOLO XXII

##### *(Scrutinio)*

**22.1** Il Presidente dell'Assemblea soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.

**22.2** Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.

**22.3** In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati contrari alla delibera assunta e quelli espressi dagli astenuti, mentre, per differenza, si computano i voti risultati favorevoli alla delibera assunta.

**22.4** In caso di votazione con scheda elettorale, si computano prima le schede depositate nell'urna e poi si procede allo scrutinio delle singole schede.

**22.5** In alternativa si può far ricorso allo scrutinio elettronico.

#### ARTICOLO XXIII

##### *(Proclamazione)*

**23.1** Il Presidente proclama il risultato della votazione.

**23.2** Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 21. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

**23.3** Come stabilito dall'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta di Consiglio successiva all'assemblea elettiva, provvederà ad eleggere il Presidente e il Vice Presidente.

## **CAPO XII**

### **CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI**

#### **ARTICOLO XXIV** *(Chiusura dei lavori)*

**24.1** Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

**24.2** Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.

**24.3** In caso di proroga dell'Assemblea, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

#### **ARTICOLO XXV** *(Pubblicità dei lavori)*

**25.1** Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

**25.2** Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## **CAPO XIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO XXVI** *(Sostituzione degli amministratori)*

**26.1** Se viene a mancare per qualsiasi causa diversa dalla scadenza del mandato l'amministratore designato dai soci, il consiglio di amministrazione si occupa di designare un nuovo sostituto.

**26.2** Il consiglio di amministrazione coopta il sostituto designato ai sensi del comma primo. Il sostituto resta in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a ratificarne la nomina.

#### **ARTICOLO XXVII** *(Modificazioni del regolamento)*

**27.1** Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea; esso non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

**27.2** Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO XXVIII

*(Pubblicità del regolamento)*

**28.1** Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le sedi secondarie; è inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Cooperativa.

**28.2** Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci.

#### ARTICOLO XXIX

*(Termini per la validità del regolamento)*

**29.1** Il presente regolamento troverà applicazione nella prima assemblea successiva a quella che lo avrà approvato.